

Nota in merito alle indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, in Regione Piemonte

18 novembre 2020 – versione 1.0

In data odierna, è stata pubblicata una Circolare da parte della Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione e Veterinaria (Prot. N. 37998/A1409B del 18 Novembre 2020) la quale riporta come oggetto “Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

1. Provvedimento nazionale

Il DPCM del 3 novembre all'art. 1 comma 9 lettera s) dispone che “Sono altresì consentiti [...] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”.

Pertanto, tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza nel rispetto delle misure richiamate.

2. Indicazioni Regione Piemonte

Visto il perdurare dell'emergenza causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, **si ritiene opportuno che tutte le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza siano erogate con modalità di formazione a distanza.**

Sulle modalità di erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza il quadro normativo attualmente vigente prevede due modalità:

- la formazione in presenza;
- la formazione in modalità e-learning (limitatamente ad alcuni corsi di formazione indicati in modo puntuale nell'Accordo 128 del 7 luglio 2016).

La videolezione in modalità sincrona viene peraltro richiamata quale modalità di erogazione della formazione e-learning all'interno dell'Allegato II, paragrafo D, dell'Accordo 128 del 7 luglio 2016.

La formazione in videoconferenza sincrona, che può essere definita come un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite più postazioni remote (pc o tablet), connesse ad una piattaforma multimediale di comunicazione, costituisce una modalità formativa intermedia tra la formazione in presenza e la formazione in e-learning.

3. Corsi in Videoconferenza equiparati alla formazione in presenza per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Nonostante l'assenza di una specifica normativa di riferimento, si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona possano ritenersi equiparati alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nel caso di corsi di formazione che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche in cui è necessaria la presenza fisica o l'interazione in presenza con il docente, la video conferenza sincrona può essere utilizzata solo per le parti teoriche.

4. Procedure di gestione corsi per i soggetti formatori

Concesso che i soggetti formatori dei corsi in video conferenza siano quelli riconosciuti dal D.lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da tenere in presenza, occorre tenere presente che la gestione di un'aula virtuale comporta dinamiche e procedure diverse dalla gestione d'aula in presenza.

Per erogare la formazione in modalità videoconferenza sincrona, i soggetti formatori dovranno attivare procedure per la gestione delle *modalità di accesso e di tracciamento delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento e della gestione dei materiali didattici.*

Pertanto, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, si raccomanda l'erogazione delle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza in videoconferenza, a condizione che siano rispettati da parte dei soggetti formatori determinati requisiti di carattere gestionale e tecnologico necessari per garantire l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere sempre individuale.

I soggetti erogatori, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi.

Resta inteso che la modalità di formazione a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche (come ad esempio, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).